



STUDIO LEGALE Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 - 70121 Bari (BA) - Tel. 0808693336

studiolegalepatruno@gmail.com

Pec: lucianopatruno@legalmail.it

**Regione Puglia**

Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio

[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**Ministero della Cultura**

**Soprintendenza Speciale per il PNRR**

[ss-pnrr@pec.cu.tura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cu.tura.gov.it)

**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**

[COMPNIEC@pec.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@pec.mite.gov.it)

e, p.c. **Sezione Autorizzazioni Ambientali**

[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**Provincia di Brindisi**

[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

**Comune di Latiano (BR)**

[segreteria@pec.comune.latiano.br.it](mailto:segreteria@pec.comune.latiano.br.it)

Oggetto: **Controdeduzioni al parere del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia del 5.7.2023 Registro MASE 0109924 – Soprintendenza speciale per il PNRR dell'1.8.2023 prot. n. 0016314-P – ID VIP 7681 Latiano (BR) – progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato “Latiano HEPV04-RFVP76” di potenza nominale pari a 56,50 MW, con opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR) – Procedimento ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 152/2006.**

In relazione al prefato oggetto si argomenta quanto segue.

1. Nel proprio parere negativo, – con riguardo al sistema agrovoltaiico in oggetto proposto da HEPV04 s.r.l. – il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia cade, fin da subito, in un’evidente contraddizione, cui segue un riferimento statistico a dati altrettanto inconferenti e certamente non applicabili al caso di specie.

Infatti, dopo aver enucleato le caratteristiche specifiche agrovoltaiiche del progetto proposto da HEPV04 S.r.l., l’Ufficio regionale, disancorando il progetto dai suoi tratti distintivi pure prima elencati, lo riqualifica, del tutto arbitrariamente e illegittimamente, come un impianto fotovoltaico tradizionale, cui addebitare una “*consistente occupazione di suoli agricoli*” (pag. 8 del Parere). Non si avvede il Dipartimento Paesaggio regionale che l’impianto in oggetto ha come fine ultimo invece proprio la convivenza, nella stessa unità di superficie, quindi nella stessa tessera paesaggistica, di colture agricole e pannelli energetici. Perciò, la retorica sul consumo di suolo si rivela qui del tutto gratuita e fine a se stessa.

Da tale punto di vista, lo stesso Rapporto Ispra 2022 (per l'anno precedente 2021) citato dall'Ufficio regionale a supporto statistico delle proprie dogmatiche asserzioni non coglie nel segno, poiché si limita a valutare l'impatto paesaggistico sui suoli agricoli dei meri e tradizionali "impianti fotovoltaici a terra", mentre oggetto della valutazione deve essere un impianto agrovoltaiico che, per definizione, non consuma suolo agricolo, ma contribuisce al suo recupero e alla sua reviviscenza.

**1.2** Per quel che concerne, poi, la verifica dell'idoneità dell'area, è lo stesso Dipartimento Paesaggio, suo malgrado, a confermarla, ove, a pag. 11 del proprio parere, evidenzia che, **"con puntuale riferimento alle singole componenti d'impianto (pannelli FV, tracciato del caviodotto, viabilità da adeguare e di nuovo impianto, cabine...)"** oggetto di **autorizzazione si rappresenta quanto segue"** e cioè che in ordine alla **"struttura Idro-Geo-Morfologica"**, alla **"struttura ecosistemica e ambientale"** e alla **"struttura Antropica e storico-culturale"** **"l'area di intervento non è interessata da beni paesaggistici"** delle suddette strutture. Ciò conferma, secondo la legislazione statale ed eurounitaria vigente, di cui appresso, l'idoneità dell'area di cui si discute ad ospitare il sistema ibrido agrovoltaiico proposto da HEPV04 S.r.l. Il successivo richiamo da parte della regione ad ulteriori contesti paesaggistici rappresenta un eccesso di potere palese, non essendo tale generico richiamo condizione ostativa alla realizzazione sul territorio di impianti da fonte solare pulita e ambientalmente sostenibile, per di più di tipo agrovoltaiico.

A fronte di tale ricognizione prevista ex lege, il Dipartimento regionale avrebbe esaurito la propria competenza, ma, del tutto illegittimamente, prosegue in un excursus inconferente ed esorbitante rispetto alle proprie competenze nonché dei compiti istituzionali che la normativa gli affida attualmente in relazione agli impianti da fonti rinnovabili.

Infatti, è opportuno, a tal uopo, considerare come l'area di progetto risulta del tutto idonea all'installazione dell'impianto agrovoltaiico non sussistendo i vincoli preordinati dal Codice dei Beni culturali secondo quanto evidenziato dallo stesso Ufficio della Regione Puglia, in ordine all'insussistenza, per tutte le componenti del progetto, di forme di tutela di beni paesaggistici, sia sul piano morfologico, sia sul piano ecosistemico e ambientale, sia, infine, sul piano storico-culturale.

L' Art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: la norma prevede che l'impianto di parchi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è sottoposta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione (o dalle province delegate dalla regione), ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico. Il comma 7 dell'art. 12 cit. prevede poi che simili impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, salva la tutela delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.

L'Art. 17 D.M. 10 settembre 2010 detta le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che prevede che le Regioni possano procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti. Nel caso di specie, il sito prescelto non è contemplato tra i siti "non idonei".

**L'Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), comma 8, lett. c-ter), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ("Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 ..., sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili") prevede che, in via generale nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sono da considerarsi tali, ossia "aree idonee", relativamente agli impianti fotovoltaici anche con moduli a terra: "1) le aree classificate agricole ...".**

L'Art. 30 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 conv., con mod., dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 stabilisce che "Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante".

**L'Art. 20 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ("Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 ..., sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili") disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, mediante appositi decreti, che comunque devono tener conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, nonché le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica; **tuttavia, viene precisato, al comma 7, che le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate di per se stesse "non idonee" all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale, ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle "aree idonee". Nelle more tuttavia dell'individuazione delle "aree idonee", sono considerate tali, tra l'altro, per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli, ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale.****

**L'Art. 22 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 dispone che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nelle aree classificate come idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio non vincolante.**

**L'Art. 31, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv., con mod., dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha disciplinato, per la prima volta, le caratteristiche degli impianti agro-voltaici, che possono accedere agli incentivi previsti dalla normativa di specie (c.d. agri-voltaico avanzato), nel cui ambito però non rientra il progetto in discussione.**

**Il parere espresso dal Dipartimento Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia non assume carattere vincolante, in quanto, come dichiarato dalla stessa Soprintendenza, l'area di progetto non intercetta direttamente beni tutelati, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, o l'area della profondità di un km intorno a beni tutelati, ai sensi della parte II o dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004.**

**Il parere, come detto, dà atto che non sussistono beni vincolati. Il progetto è destinato ad essere realizzato in area agricola (idonea ad ospitare impianti F.E.R. ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003), che non è soggetta ad alcun vincolo archeologico o culturale-paesaggistico e non è qualificabile come inidonea ad ospitare impianti F.E.R., ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 e del regolamento reg. n. 24 del 2010. L'area di impianto, non intercettando direttamente beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 o l'area della profondità di un km intorno a beni tutelati, ai sensi della parte II o dell'art. 136 del medesimo decreto 42, è da ritenersi idonea ad ospitare impianti F.E.R., ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater), del D.Lgs. n. 199 del 2021.**

2. Dal parere della Dipartimento Paesaggio regionale, non emerge, in alcun modo, quali siano i fattori che in concreto incidono negativamente sull'ambiente, in modo tale da precludere la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in discussione, nella misura in cui pregiudicano in modo intollerabile le intrinseche caratteristiche ambientali dei luoghi, che peraltro presentano già una certa antropizzazione.

Né risulta che il terreno, su cui si intende realizzare l'impianto agrovoltaiico de quo, sia adibito ad una coltivazione di un qualche pregio o sia di particolare rilevanza agronomica. Unica circostanza per cui sia possibile, invero, alla stregua della sopra richiamata normativa, far prevalere l'interesse pubblico alla preservazione delle preesistenti colture agricole.

Né quanto indicato nell'elaborato 4.4.1, parte I, "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili", accluse alla deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio 2015, n. 176 (Approvazione del P.P.T.R. Puglia), ha alcun contenuto ostativo, limitandosi a disporre precauzioni e mere linee di indirizzo, oltretutto a "segnalare", in chiave di più attenta pianificazione, la presenza nel territorio pugliese di numerosi impianti fotovoltaici.

Ciò anche in relazione al fatto che il il Regolamento UE 2022/2577 ha rimarcato l'interesse pubblico prevalente sotteso alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, proprio quale predicato essenziale del principio dello sviluppo sostenibile e di una visione sistemica di tutela dell'ambiente. Tale prescrizione era stata già puntualmente anticipata, nel suo contenuto concettuale, dalla stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato che hanno sempre dichiarato il favor della normativa vigente per le fonti rinnovabili in quanto contribuiscono concretamente alla salvaguardia dell'ambiente.

Non è chi non veda come l'impostazione settoriale e angusta di cui si fa portatore il Dipartimento del Paesaggio regionale nel momento in cui ignora – o finge di ignorare – le ricadute ambientali benefiche di un sistema ibrido di produzione di energia pulita e

contestuale coltivazione del suolo in attuazione di una sinergia virtuosa, sia del tutto aliena da una considerazione sistemica e olistica del rapporto tra ambiente/(fonti rinnovabili)/paesaggio che contraddistingue tutta la normazione vigente riguardante lo sviluppo sostenibile, indirizzato a altresì a porre un freno alla inarrestabile crisi climatica in atto, derivante dall'emissione in atmosfera di quantità spropositate di CO<sub>2</sub>.

Vale la pena di ricordare, infatti, che il processo attualmente in corso di conformazione del nostro sistema di tutela agli obiettivi di Agenda 2030 e del Green Deal, risulta orientato a confermare l'impostazione programmatica, di tipo preventivo, che ha caratterizzato la terza epoca del diritto ambientale, con un progressivo rafforzamento del modello autoritativo, in linea con le recenti scelte fatte dal Legislatore europeo.

Le politiche pubbliche di tutela ambientale risultano indirizzate all'attuazione dei principi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile, per trasformare il Paese in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente e competitiva, climaticamente neutra, e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse limitate.

Costituiscono inequivoca evidenza di questa transizione sostenibile il quadro normativo-strategico-programmatico che trova attualmente il suo pilastro fondamentale nel PNRR con le sue politiche presenti e future: queste politiche, unitamente agli atti di governance, incentrate sullo sviluppo sostenibile e sulla tutela preventiva dell'ambiente in attuazione del principio DNSH, dovranno essere parametrare e integrate con il principio di tutela ambientale contenuto nel revisionato art.9 Cost, rafforzato dalla nuova conformazione dell'art. 41 Cost., con la finalità di indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata a fini ambientali, in una prospettiva di sviluppo sostenibile: Con il che si deve sostenere che il diritto all'ambiente (nelle sue relazioni con il diritto alla salute) in combinato disposto con il dovere costituzionale di tutela intergenerazionale di tutela ambientale, strettamente connesso al dovere di solidarietà sancito dalla stessa Costituzione sin dalla sua fondazione, sono idonei a imporre al legislatore (in primis) e alle amministrazioni (nella fase attuativa) di adottare interventi che consentano la transizione verso un sistema socio-economico-giuridico sostenibile.

In quest'ottica il parere del Dipartimento Paesaggio della Regione Puglia, anziché farsi portatore di un interesse pubblico globale (peraltro normativamente – in sede di diritto positivo- circoscritto alla valutazione che il progetto in questione non interferisca con beni tutelati direttamente dal Codice dei beni culturali: esito, come si è visto che dà conto dell'assoluta legittimità 'culturale-paesaggistica' dell'intervento proposto da HEPV04 Srl), si arrocca anacronisticamente su una presunta (questa sì presunta) tutela del paesaggio completamente slegata dal diritto all'ambiente e da una valutazione positiva e concreta dell'interesse pubblico a realizzare impianti da fonti rinnovabili non solo resilienti rispetto ai cambiamenti climatici negativi in atto ma votati al recupero dei terreni agricoli sui quali insistono (trattandosi, per l'appunto nel caso di specie, di un sistema integrato agrovoltico).

Di qui l'assoluta illegittimità, oltre che palese inconferenza e incompetenza del parere dell'Ufficio regionale in oggetto.

3. Infine, un ultimo appunto va fatto al richiamo, contenuto a chiusura del parere regionale, a una pronuncia, quella del Tar Campania Napoli, Sezione V, sent. 8 ottobre 2018, n. 5819, ove, in grassetto, il Dipartimento della Regione Puglia sottolinea come la discrezionalità del proprio parere (citiamo testualmente il virgolettato contenuto nelle ultime righe) *“non è limitata alle aree formalmente sottoposte a vincoli bensì riguarda, in generale, il valore-paesaggio”*. Questa la parte in grassetto. Nel periodo successivo il Dipartimento regionale continua nella citazione della sentenza del Tar Campania riportando che *“ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita”*.

**Orbene, da un controllo testuale e approfondito della sentenza, emerge che la frase in grassetto riportata dal Dipartimento Paesaggio della Regione Puglia come se fosse parte della pronuncia, in realtà, non esiste. Duole constatarlo. La frase che precede quel *“ma implica.....”* è del tutto diversa ed è la seguente (punto 9.1 della sentenza Tar Campania Napoli n. 5819/2018): *“essa [la VIA] non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica...”*.**

**Sembra perciò che la Regione Puglia abbia – ci si passi il termine - ‘adattato’ ai suoi bisogni argomentativi il testo della sentenza che essa stessa adduce a sostegno delle proprie tesi.**

Aggiungiamo poi un altro elemento a ulteriore prova della inadeguatezza di tale pronuncia a supportare il parere rilasciato dal Dipartimento regionale Paesaggio pugliese.

Si tratta, infatti, di un richiamo giurisprudenziale inconferente e del tutto avulso dalla normativa attuale ma anche pregressa sugli impianti da fonti rinnovabili. Questo semplicemente perché la suddetta pronuncia del Tar Campania Napoli ha ad oggetto la valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto per la messa in riserva, stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel Comune di Acerra.

Ora, non vi è chi non veda come, in ragione dell'applicazione della normativa statale ed eurounitaria concernente la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile, la valutazione di impatto ambientale relativa a un impianto di stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non nulla c'entri con la valutazione di un impianto agrovoltico (votato per sua stessa natura alla sostenibilità ambientale) e, come giusto che sia, abbia un raggio d'azione completamente diverso.

Senza considerare che si tratta di una pronuncia del 2018, la quale per il semplice principio cronologico di successione degli eventi, non può che ignorare le sopravvenienze giuridiche e fattuali inerenti l'attuale transizione ecologica.

Si ribadisce, pertanto, alla luce anche di quanto appena esposto, la perdurante illegittimità e l'inconferenza del parere sfavorevole del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, rispetto al progetto proposto da HEPV04 S.r.l.


Con osservanza.

Trento, 29 agosto 2023

**HEPV04 S.R.L.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or initials, positioned below the company name.

avv. Luciano Patruno

A handwritten signature in black ink, clearly legible as 'Luciano Patruno', positioned below the name.